



Legislazione sui prodotti chimici – informazioni generali

Questa scheda riguarda tutte le persone e tutte le aziende che manipolano prodotti chimici.

Definizioni

- **Prodotti chimici**
Per prodotti chimici s'intendono sostanze, preparati, biocidi, prodotti fitosanitari e concimi. Esempi sono prodotti per la casa, ad esempio di pulizia, spirito da ardere, colori, colle e oli essenziali. Non rientrano nel campo di applicazione della legislazione le derrate alimentari, i cosmetici, i medicinali e i mangimi.
- **Sostanza**
Elemento chimico e i suoi composti in forma naturale o prodotto industrialmente (incluso gli stabilizzatori necessari e le contaminazioni che si formano durante il processo di produzione, comunque senza i solventi separabili).
- **Preparato (o miscela secondo GHS/CLP)**
Quantità, miscela o soluzione composte da due o più sostanze (componenti).
- **Biocidi**
Sostanze, preparati o oggetti nella forma in cui sono forniti all'utente, costituiti da, contenenti o capaci di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, sono da considerare biocidi,
- **Prodotti fitosanitari**
Sostanze, preparati e organismi che proteggono le piante utili e i raccolti da malattie, organismi nocivi e malerbe, o prodotti che influenzano lo sviluppo di piante agricole utili.
- **Concimi**
Sostanze e preparati che servono da nutrimento alle piante.

Le disposizioni più importanti – I prodotti

La classificazione e l'etichettatura si effettuano secondo il sistema di classificazione e etichettatura per i prodotti chimici (**GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals**, con pittogrammi rosso-bianco-neri e frasi H e P) attuato nell'UE secondo il regolamento CLP.

La legislazione sui prodotti chimici prescrive un controllo autonomo da parte dei produttori e degli importatori. In base alle proprietà pericolose, i produttori classificano, confezionano, etichettano e notificano i prodotti chimici. I biocidi, i prodotti fitosanitari e determinati concimi soggiacciono a un obbligo d'omologazione.

Le disposizioni più importanti – La manipolazione

Gli utilizzatori di prodotti chimici sottostanno al dovere di diligenza. In particolare, devono osservare le indicazioni del produttore sull'etichetta o sulla scheda di dati di sicurezza e adottare le misure necessarie per la protezione della vita e della salute. Per l'utilizzo professionale e commerciale di determinati biocidi e prodotti fitosanitari, sono poi necessarie competenze professionali specifiche (autorizzazioni speciali).

Per determinate attività professionali e commerciali, è richiesta la prova di adeguate competenze. In particolare:

- Competenza specifica: fornitura di prodotti chimici del gruppo 2 a utilizzatori privati o di prodotti chimici del gruppo 1 a utilizzatori professionali (vedi scheda C04)*.
- Autorizzazioni speciali (vedi schede A10, A13-A17):
 - Disinfezione dell'acqua di piscine collettive*.
 - Lotta antiparassitaria in generale per conto terzi* e lotta antiparassitaria con fumiganti*.
 - Utilizzo di prodotti fitosanitari, prodotti di protezione del legno* o prodotti refrigeranti.

Avvertenza: Ditte che producono prodotti chimici, importano a scopo di commercio o svolgono un'attività contrassegnata con *, devono segnalare ai servizi cantonali competenti una **persona di contatto** per la manipolazione dei prodotti chimici (vedi scheda C03).

Quali testi di legge sono determinanti?

Designazione	Abbreviazione	Contenuto
Legge sui prodotti chimici	LPChim, RS 813.1	Principi fondamentali della legislazione sui prodotti chimici.
Ordinanza sui prodotti chimici	OPChim, RS 813.11	Indicazioni sulla notifica, annuncio, classificazione, etichettatura, disposizioni per la consegna, manipolazione, obbligo di diligenza, pubblicità, annunci.
Ordinanza sui biocidi	OBioc, RS 813.12	Omologazione e utilizzazione di biocidi.
Ordinanza sui concimi	OCon, RS 916.171	Omologazione e utilizzazione di concimi.
Ordinanza sul libro dei concimi	OLCon, RS 916.171.1	Tipi di concimi e relative esigenze.
Ordinanza sui prodotti fitosanitari	OPF, RS 916.161	Omologazione e utilizzazione di prodotti fitosanitari.
Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici	ORRPChim, RS 814.81	Limitazioni e divieti di produzione e utilizzo specifici per sostanze e prodotti. Principi delle autorizzazioni speciali.
Ordinanze sulle competenze specifiche e sulle autorizzazioni speciali	Diversi	Prescrizioni dettagliate sulle autorizzazioni speciali e la competenza specifica, esigenze/criteri d'esame.
Regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging)	Regolamento (CE) 1272/2008	Esecuzione europea del sistema GHS per la classificazione e etichettatura di prodotti chimici pericolosi.
Regolamento REACH	Regolamento (CE) 1907/2006	Allegato II, esigenze per le schede di dati di sicurezza (versione secondo il regolamento (UE) 2015/830).

I testi di legge possono essere ordinati in forma cartacea presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Pubblicazioni, 3003 Berna, Tel. 058 465 50 50, Fax. 058 465 50 58, www.pubblicazionifederali.admin.ch.

In Internet testi di legge si trovano sul sito: www.organodnotifica.admin.ch > Diritto in materia di prodotti chimici e guide.

Chi ha quali doveri? Un riferimento alle relative schede informative

	Scheda	Schede aggiuntive:						
		Messa in commercio di prodotti chimici	Scheda di dati di sicurezza (SDS)	Persona di contatto per i prodotti chimici	Conoscenze specifiche	Autorizzazioni speciali	Controllo autonomo	Ulteriori informazioni
Fabbricante e importatori di prodotti chimici	A01	B01-B05	C02	C03			C06	diverse
Commercio al dettaglio (consegna a persone private)	A04 A06		C02	C03	C04			D01 C07 A07
Commercio all'ingrosso di prodotti chimici	A05 A06		C02	C03	C04			C07 A07
Utilizzatori professionali e commerciali	A03		C02	C03		A10, A13- A17		A11
Importazione di prodotti chimici per un impiego commerciale	A08	B01-B05	C02	C03			C06	diverse

Ulteriori informazioni e schede

Altre schede su diversi aspetti della legislazione sui prodotti chimici si trovano su www.chemsuisse.ch o presso i [servizi cantonali per i prodotti chimici](#).

Ulteriori informazioni relative al diritto dei prodotti chimici sono reperibili sul sito dell'organo di notifica per prodotti chimici: www.organodinotifica.admin.ch.